



Taglio di Po, lì 27/01/2025

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

Spett.le Cliente,

la normativa RENTRI disciplina il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito per monitorare e gestire digitalmente la movimentazione e il trattamento dei rifiuti in Italia. Questo sistema sostituirà l'attuale registro cartaceo di carico e scarico.

A seguire una sintesi degli obblighi e dei destinatari del nuovo Registro di tracciabilità dei rifiuti.

**Normativa di riferimento: DM 59/2023 e D.lgs. n. 152/2006.**

I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI includono:

- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (es. smaltitori di rifiuti, depuratori)
- Produttori di rifiuti pericolosi (indipendentemente dal tipo di attività svolta)
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- Commercianti e intermediari di rifiuti (es. chi vende rifiuti per conto terzi)
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di rifiuti

**NB:** se in azienda produci esclusivamente rifiuti di tipo "domestico" (carta, plastica, vetro, metallo, umido o olio da frittura), non li trasporti E non sei un'attività artigianale o industriale con 11 o più dipendenti, in sostanza se già ora non sei soggetto a presentazione annuale del MUD, per te non cambia nulla e puoi ignorare questa circolare.

**CHI DEVE ISCRIVERSI E QUANDO:**

1. Primo gruppo, dal 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi:

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti
- Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori (impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi)
- Associazioni, delegati.

2. Secondo gruppo, dal 15 giugno 2025 ed entro i 60 giorni successivi:

- Produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50
- Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50

3. Terzo gruppo, dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni successivi:

- Produttori di rifiuti pericolosi non indicati sui punti precedenti

L'iscrizione va effettuata nelle finestre temporali previste, di cui sopra, tramite il sito del RENTRI <https://www.rentri.gov.it/it>. Per iscriversi è necessario disporre di SPID, CIE o CNS.

**COSTI**

È previsto un contributo di iscrizione e uno annuale per gli anni successivi. I costi sono indicati su:

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQyMDUsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud> di cui riporta un estratto:

"Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione e è pari a:



- 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ogni ed è pari a:

- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.”

Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.

Il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025 avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l'azienda dovrà versare anche il contributo per l'annualità 2025, entro il mese di aprile.

Analogha procedura potrà essere applicata ai soggetti ricompresi nel III scaglione, con obbligo di iscrizione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

#### **PER LE AZIENDE CHE RIENTRANO NELLA SECONDA E TERZA TRANCHE:**

Dal 13 febbraio 2025 bisognerà utilizzare un nuovo modello di registro cartaceo. Questo registro va generato tramite il sito RENTRI: <https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it> e vidimato in CCIAA come di consueto.

Ogni pagina del nuovo registro cartaceo contiene 2 operazioni di carico/scarico, consigliamo quindi di contare più o meno quante operazioni sono state fatte all'anno in passato e “stare larghi” con le pagine da generare (è possibile scegliere quante pagine generare durante la procedura di creazione del nuovo registro al primo link di cui sopra), così da evitare di terminare le pagine vidimate e dover ripetere la procedura.

#### **MUD:**

Si continuerà a dover presentare annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), i dati saranno ricavabili esportando il registro digitale.

#### **COME PROCEDERE?**

La normativa in questione rientra specificatamente nella disciplina della gestione dei rifiuti e nel più ampio ambito della sicurezza; pertanto, i clienti interessati sono invitati a contattare quanto prima il proprio consulente di fiducia che li segue nella gestione del MUD o della sicurezza per verificare se e quali attività svolgere a seguito delle novità sopra esposte.

*Cordialmente*  
*Studio Duò e Associati*